

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 902 DEL 22/05/2026

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'I.I.S. "G.B. FERARRI" DI ESTE PER LA REALIZZAZIONE DI STAGE FORMAZIONE SCUOLA - LAVORO - FSL (GIÀ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO).

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 999/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Ferrari” di Este, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una Convenzione per la realizzazione della formazione scuola lavoro - FSL (già Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO) al fine di permettere ai propri studenti esperienze formative e stage presso i servizi di questa Azienda, con lo scopo di far acquisire esperienze dirette in ambiente lavorativo volte ad agevolare le scelte professionali.

Premesso che, con Decreto-Legge n. 127 del 09.09.2025, convertito con modificazioni in Legge n. 164 del 30.10.2025, i percorsi in parola sono stati ridenominati “formazione scuola-lavoro-FSL” di cui all’art. 784 octies del medesimo Decreto-Legge, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente.

In proposito va ricordato che, ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, la formazione scuola-lavoro, ex PCTO, è organicamente inserita nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro tramite esperienze pratiche all’interno di aziende, enti pubblici e privati, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze utili alle future scelte professionali e/o accademiche.

Considerato che gli ex Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO, ora formazione scuola-lavoro FSL, sono stati riformati con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 784) che ha previsto la durata complessiva non inferiore a 90 ore nei Licei, 150 ore negli Istituti Tecnici, 210 ore negli Istituti Professionali.

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto con il richiamato art. 1, c. 784, della L. n. 145/2018, il MIUR, in data 4 settembre 2019, ha emanato le Linee guida prevedendo, tra l’altro, lo schema tipo della convenzione da stipulare con i soggetti pubblici o privati per la realizzazione della formazione scuola - lavoro in oggetto.

Tenuto conto, infine, del Documento di valutazione dei rischi (DVR FSL) elaborato dal SPP di questa Azienda ULSS il 22.12.2025, che disciplina l’accesso alle strutture Aziendali da parte degli studenti che usufruiscono della formazione scuola-lavoro - FSL (ex PCTO) (Allegato A alla Convenzione).

Rilevato che i servizi di questa Azienda collaborano da tempo nell’orientamento professionale di studenti dei Licei e degli Istituti Superiori presenti nel territorio, con risultati positivi circa le esperienze formative realizzate, si ritiene di accogliere la richiesta.

Premesso quanto sopra, si propone la stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di stipulare la Convenzione con l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "G.B. Ferrari" di Este per la realizzazione della "formazione scuola-lavoro FSL" di cui all'articolo 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ex PCTO, così come ridefinita dall'art. 784 octies del Decreto-Legge n. 127 del 09.09.2025, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Peter Assembergs)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

# CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE per i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL)

TRA

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "G. B. FERRARI"** con sede in VIA STAZIE BRAGADINE, 3, 35042 ESTE (PD), d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Sig.ra MILENA COSIMO nata a Este il 31-08-1964 con codice fiscale CSMMLN64M71D442F

E

**L'AZIENDA ULSS 8 BERICA** con sede legale in VIALE F. RODOLFI N. 37, C.F. e P.I. 02441500242, PEC [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it), d'ora in poi denominata anche "Soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, nato in Svezia (EE) il 08/07/1961 - cod. fisc. SSMPTR61L08Z132K, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima Azienda.

## Premesso che

- *il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni, recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", all'art. 1, comma 6, ha ridenominato i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) in "Formazione Scuola-Lavoro" (FSL), a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente;*
- *il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile", all'art. 7, ha introdotto importanti disposizioni a tutela degli studenti nei percorsi FSL, in vigore dal 31 ottobre 2025;*
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, i percorsi FSL costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi FSL sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- la copertura assicurativa INAIL, ai sensi del D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023, è estesa agli infortuni in itinere occorsi agli studenti nel tragitto casa-luogo di formazione e viceversa, con efficacia retroattiva, come confermato dall'art. 7 del D.L. 159/2025.

**Si conviene quanto segue:**

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture un numero adeguato di studenti, come previsto dal D.M. 3 novembre 2017, n. 195, art. 5, c. 4, nei percorsi di **Formazione Scuola-Lavoro (FSL)**, su proposta dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "G. B. FERRARI", di seguito indicato anche come "istituzione scolastica" o "soggetto promotore".

## **Art. 2 – Modalità di svolgimento**

- L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1, lettera a) del decreto citato.
- L'attività di formazione ed orientamento del FSL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
- Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato (PFI), che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
- L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

## **Art. 3 – Sicurezza e tutela degli studenti (art. 7 D.L. 159/2025)**

*In attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, le parti concordano quanto segue:*

- **Divieto di lavorazioni ad alto rischio:** *il Progetto Formativo Individuale (PFI) non può includere attività identificate come ad **alto rischio** nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è tenuto a consegnare all'istituzione scolastica, prima della stipula della presente convenzione, la parte del DVR relativa ai percorsi FSL, specificando le attività consentite agli studenti.*
- **Verifica di conformità:** *l'istituzione scolastica verifica, prima dell'avvio del percorso, che il PFI non includa mansioni o esperienze riconducibili a lavorazioni ad alto rischio come individuate nel DVR del soggetto ospitante.*
- **Copertura assicurativa INAIL in itinere:** *la copertura assicurativa INAIL, ai sensi del D.L. 48/2023, è confermata anche per gli infortuni occorsi nel tragitto casa-luogo di formazione FSL e viceversa (infortuni in itinere).*
- **Clausola risolutiva espressa:** *la presente convenzione si intende risolta di diritto, con efficacia immediata, in caso di violazione da parte del soggetto ospitante delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.L. 159/2025. In tale ipotesi l'istituzione scolastica ha facoltà di interrompere immediatamente il percorso formativo dello studente.*

## **Art. 4 – Funzioni del tutor interno**

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei percorsi FSL e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FSL, rapportandosi con il tutor esterno;

- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del FSL, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi FSL, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

#### **Art. 5 – Funzioni del tutor formativo esterno**

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di FSL;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel FSL;
- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne e delle indicazioni del DVR relativo ai percorsi FSL;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di FSL;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in particolare, il docente tutor interno collaborerà col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008; in particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo sarà segnalata dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### **Art. 6 – Obblighi dello studente**

Durante lo svolgimento del percorso, il/i beneficiario/i del FSL è/sono tenuto/i a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni e regolamenti interni previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altra evenienza;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

#### **Art. 7 – Assicurazione e responsabilità**

- L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del FSL contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. *La copertura INAIL include gli infortuni in itinere nel tragitto casa-luogo di formazione e viceversa.*
- In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FSL;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### **Art. 8 – Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FSL, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- *consegnare all'istituzione scolastica, prima della stipula della presente convenzione, la parte del DVR relativa ai percorsi FSL, specificando le attività consentite agli studenti, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 159/2025;*
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- *non assegnare agli studenti attività ad elevato rischio, come individuate nel proprio DVR, in ottemperanza al divieto di cui all'art. 7 del D.L. 159/2025.*

#### **Art. 9 – Durata e risoluzione della convenzione**

- La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura per tre anni dalla data di sottoscrizione.
- È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
- *La risoluzione per violazione dell'art. 7 del D.L. 159/2025 ha efficacia immediata.*

#### **Art. 10 – Oneri fiscali**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo, sarà a carico dell'Istituzione Scolastica.

*La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

#### **Allegati alla presente convenzione:**

- DVR specifica per i percorsi FSL, fornita dal soggetto ospitante ai sensi dell'art. 7 del D.L. 159/2025 e dell'art. 17 del D.L. 48/2023, conv. in L. 85/2023;

**Soggetto Promotore**  
*ISTITUTO D'ISTRUZIONE  
SECONDARIA SUPERIORE  
STATALE "G. B. FERRARI"*

Legale rappresentante  
Dott.ssa Milena Cosimo

**Soggetto Ospitante**  
AZIENDA ULSS 8 BERICA

Legale rappresentante  
Direttore Generale  
Dott. Peter Assembergs